

Statuto dell'Associazione
“Valore D – Donne al Vertice per l’Azienda di Domani”

SEZIONE I

Denominazione, Ambiti di attività, Obiettivi

Art. 1 - Denominazione e sede dell'Associazione. Durata dell'Associazione

E' costituita l'Associazione denominata "Valore D – Donne al Vertice per l'Azienda di Domani –" (di seguito l'"Associazione"). L'Associazione non ha fini di lucro ed è retta dal presente statuto nonché dagli artt. 36 e segg. del codice civile e dalle ulteriori norme di legge in materia.

L'Associazione ha sede in Milano e può istituire uffici anche in altre città.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione e ambiti di attività

L'Associazione ha per scopo la promozione della presenza e della crescita di talenti femminili in posizioni di rilievo manageriale all'interno delle grandi aziende, di enti professionali e istituzionali nonché:

- l'effettuazione di attività di studio, analisi e conoscenza dell'attuale presenza delle donne nelle posizioni manageriali/di direzione nelle aziende italiane;
- lo sviluppo di attività mirate alla crescita dei talenti femminili in posizioni manageriali, attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di *mentorship* e *role modelling*);
- l'offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende, associate e non, che vogliano creare strutture e programmi interni finalizzati all'attrazione ed allo sviluppo dei talenti femminili; e
- l'organizzazione di momenti formali di condivisione per rafforzare i legami e le conoscenze tra i diversi associati.

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta con le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze e rapporti di collaborazione fra gli Associati, al fine di accrescerne la professionalità e l'efficacia degli interventi;
- diffusione, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità di sviluppare i talenti femminili e farne leva;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli Enti Pubblici, di strutture/iniziative per l'attrazione e lo sviluppo dei talenti femminili in azienda;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di benchmarking e sessioni di incontro monotematiche, attività formative nonché cura di pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni attinenti all'attrazione, lo sviluppo e la ritenzione dei talenti femminili in azienda;
- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L'Associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'Associazione potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ivi incluso l'acquisto e la locazione di immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili; stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione, nel pieno rispetto di, ed in conformità a, le sue finalità statutarie e le normative applicabili.

SEZIONE II

Associati e Organi dell'Associazione

Art. 3 – Associati

Oltre agli Associati Fondatori, come di seguito individuati, sono associati dell'Associazione le persone fisiche (“Associati Individuali”) o le persone giuridiche (a titolo meramente esemplificativo: associazioni, fondazioni, consorzi,

società di persone, società di capitali, società consortili, altri enti pubblici e privati) (“Associati Collettivi”) la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa (gli “Associati Individuali” e gli “Associati Collettivi” saranno definiti gli “Associati” se considerati congiuntamente). I seguenti soggetti rivestono il ruolo di Associato Fondatore: Astrazeneca S.p.A., Enel S.p.A., Ikea Italia Retail S.r.l., UniCredit S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Nuovo Pignone S.p.A., Consorzio delle Aziende Johnson & Johnson, Microsoft S.r.l., McKinsey & Company Inc., Italy, The McGraw-Hill Companies S.r.l. e Luxottica Group S.p.A.. Intesa Sanpaolo S.p.A. riveste il ruolo di Associato Fondatore Aggiunto. Il ruolo di Associato Fondatore Aggiunto e' equiparato ai fini del presente statuto a quello di Associato Fondatore e ogni riferimento ad Associato Fondatore deve intendersi fatto anche ad Associato Fondatore Aggiunto. Il voto di ciascun Associato Fondatore ha valore pari a 15.

Sono inoltre previste le seguenti categorie di Associati:

- “Associato *Sostenitore*”, si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse per un sostegno significativo delle attività svolte dall’Associazione, secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo. L’ammissione nella categoria di Associato *Sostenitore* viene valutata dal Consiglio Direttivo, in base a criteri quali il ruolo della persona fisica o della persona giuridica che presenta l’istanza di ammissione nel proprio settore, il comprovato interesse nelle iniziative di sviluppo del talento femminile e la capacità di garantire risorse ed impegni adeguati allo svolgimento delle attività promosse dall’Associazione. Il voto dell’Associato *Sostenitore* ha valore pari a 15.
- “Associato *Ordinario*”, entra a far parte dell’Associazione a seguito di richiesta individuale formulata per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie, e previa deliberazione del Consiglio Direttivo che verifica la piena determinazione del richiedente e l’assenza di motivi considerati ostativi a discrezione del Consiglio Direttivo, e che provvede all’iscrizione del nome dell’Associato *Ordinario* nel Libro degli associati. Il voto dell’Associato *Ordinario* ha valore pari a 5.
- “Associato *Onorario*”, si è particolarmente distinto per la sua attività nella promozione e nello sviluppo di attività di crescita di ruoli di direzione al femminile, o che viene riconosciuto come modello di riferimento per l’applicazione dei valori promossi dall’Associazione. L’Associato *Onorario* è equiparato agli Associati *Ordinari*, viene nominato dal Consiglio Direttivo - su proposta del Presidente - e

decade qualora il Consiglio Direttivo che lo ha designato si sciolga, ma può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo che entra successivamente in carica. L'Associato *Onorario* è esonerato dal versamento della quota associativa, ma può elargire spontaneamente delle somme a sostegno degli obiettivi che l'Associazione persegue. Il voto dell'Associato *Onorario* ha valore pari a 1.

Gli Associati Collettivi fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 4 - Poteri degli Associati

Agli Associati, che abbiano assolto i loro obblighi, ai sensi del successivo art.5, nei confronti dell'Associazione, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 5 - Obblighi degli Associati

Gli Associati si impegnano a collaborare allo sviluppo e alle attività dell'Associazione, a sostenerne e valorizzarne l'immagine.

Gli Associati *Fondatori*, gli Associati *Sostenitori* e gli Associati *Ordinari*, sono obbligati altresì a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione degli Associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'Associazione inferiore al periodo temporale di 12 mesi.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per:

- Morte o, nel caso di persona giuridica, estinzione dell'Associato.

- Recesso dell'Associato dall'Associazione. La facoltà di recesso può essere esercitata dall'Associato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno 30 giorni prima di quello in cui il recesso sarà efficace, al Presidente o, impersonalmente, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa delibera di accertamento da parte del Consiglio Direttivo.
- Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo previa istruttoria e contestazione agli interessati da parte del Consiglio, in caso di violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, oppure per aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; ovvero qualora l'Associato sia incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

In caso di perdita della qualifica di Associato ai sensi del presente Articolo 6, l'Associato non ha diritto al rimborso, in tutto o in parte, delle quote associative versate.

Art. 7 - Quote associative

Tutti gli Associati, ad eccezione degli Associati *Onorari*, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Nelle more dell'adozione della delibera del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 6 che precede, gli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa annuale non hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, degli Associati e alle Assemblee Speciali dell'Associazione e/o di esprimere il proprio voto, neppure attraverso la delega rilasciata ad altro Associato.

Le quote associative annuali, diversificate per ciascuna categoria di Associati, vengono determinate ed approvate, per uno o più anni, dall'assemblea ordinaria dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo restando inteso che gli Associati *Fondatori* e gli Associati *Sostenitori* saranno tenuti a corrispondere una quota associativa annuale di ammontare pari o superiore alla quota associativa annuale pagata dagli Associati *Ordinari*.

Il Consiglio Direttivo fissa la parte di quota associativa annuale che viene assegnata alle eventuali sezioni territoriali di cui al successivo articolo 8 che verranno costituite e le propone all'Assemblea ordinaria dell'Associazione per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo, infine, propone all'Assemblea ordinaria degli Associati i termini entro i quali gli Associati devono provvedere al pagamento della quota associativa annuale ed i termini di messa in mora prima dell'adozione del provvedimento di cessazione del rapporto associativo per omesso pagamento della quota associativa.

Art. 8 - Unitarietà e sezioni

L'Associazione è giuridicamente unitaria sull'intero territorio nazionale. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo costituire sezioni territoriali regionali o pluriregionali, che operino nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo disciplinerà, tra l'altro, con apposite deliberazioni, la costituzione delle sezioni, il numero minimo di associati necessario per la loro costituzione, nonché le modalità e regole di funzionamento delle stesse.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- ¶ l'Assemblea degli Associati;
- ¶ il Consiglio Direttivo;
- ¶ il Presidente ed i Vice Presidenti;
- ¶ il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ¶ il Collegio dei Proviviri.

Ad essi si affianca, con i compiti specifici indicati dalle pertinenti disposizioni di questo statuto, il Tesoriere. Inoltre, è in facoltà del Consiglio Direttivo costituire comitati interni ai quali il Consiglio Direttivo stesso può delegare parte delle responsabilità di gestione delle attività dell'Associazione.

Tutti i componenti degli organi sopra indicati rimangono in carica fino a rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea degli Associati ad eccezione dei componenti il

Consiglio Direttivo che rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello della loro nomina, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina, del Presidente e dei Vice Presidenti, se nominati, che rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello della loro nomina.

Per tutte le cariche previste dallo statuto, non è prevista la corresponsione di un compenso, a meno che non sia diversamente deliberato dall'Assemblea degli Associati.

Art. 10 - L'Assemblea degli Associati. Le Assemblee Speciali

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Oltre all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati è prevista, nei casi illustrati dal successivo articolo 14:

- l'assemblea speciale degli Associati *Sostenitori*; e
 - l'assemblea speciale degli Associati *Ordinari e Onorari*;
- (di seguito, congiuntamente, le "Assemblee Speciali").

Art. 11 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di persona specificamente delegata dal Presidente a convocare l'Assemblea. Il Presidente deve convocare l'Assemblea anche quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati portatori di almeno un terzo dei punti totali degli Associati come valorizzati all'art.3 che precede.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede dell'Associazione oppure altrove, anche al di fuori del territorio italiano, purché agevolmente raggiungibile dagli Associati. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto agli Associati e ai componenti il Collegio dei Revisori Contabili, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo posta, oppure a mezzo fax o posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, l'eventuale data per la seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o rinuncia, dal Vicepresidente più anziano presente in Assemblea, o, in caso di sua assenza o rinuncia, da un Associato direttamente designato dall'Assemblea. Il Segretario, che può essere anche un estraneo all'Associazione, è nominato dal Presidente dell'Assemblea e dovrà provvedere alla stesura del verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea. In tal caso il notaio fungerà da Segretario.

Spetta, inoltre, al Presidente dell'Assemblea accertare la regolare costituzione della stessa, constatare la regolarità delle deleghe e il diritto in genere di intervenire all'Assemblea e dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delega scritta rilasciata ad un altro Associato, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 7 per gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Ciascun Associato ha diritto di esprimere il proprio voto secondo quanto indicato all'art. 3 che precede, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 7 per gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:

- ¶ sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ¶ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- ¶ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti in tempo reale;
- ¶ vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli aventi diritto possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, contestualmente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Fermi i casi in cui la legge stabilisce, in via inderogabile, maggioranze diverse, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente un numero di Associati portatori di almeno la maggioranza dei punti totali degli Associati, aventi diritto di voto, come valorizzati all'art.3.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualora siano rappresentati un numero di associati portatori di almeno un terzo dei punti totali degli associati come valorizzati all'art.3 qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti all'assemblea.

Art. 12 - Assemblea ordinaria. Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti esercitabili dagli Associati presenti in assemblea, in materia di:

- ¶ Scelte e criteri generali di conduzione dell'Associazione.
- ¶ Programma annuale di iniziative, attività e investimenti.
- ¶ Bilancio d'esercizio.
- ¶ Nomina e revoca per giusta causa dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Per "giusta causa", si intende un comportamento commissivo od omissivo che risulta oggettivamente e soggettivamente idoneo a ledere in modo grave, così da far venir meno la fiducia che gli Associati ripongono nei componenti gli organi sopra indicati e che può influire sul patrimonio, sulla reputazione o sull'interesse dell'Associazione. Si dà peraltro atto che

verrà considerata “giusta causa” di revoca lo scioglimento del rapporto contrattuale, per qualsiasi motivo, che lega il componente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri a uno degli Associati collettivi.

- ¶ Determinazione degli eventuali compensi attribuiti ai predetti organi dell'Associazione.
- ¶ Approvazione del contributo annuo dovuto dagli Associati (quota associativa) e delle modalità e termini di versamento.
- ¶ Approvazione della quota associativa annuale da assegnare agli eventuali comitati interni e sezioni territoriali.
- ¶ Approvazione degli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.
- ¶ Ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e che non sia stato identificato come di competenza dell'Assemblea straordinaria nel successivo articolo 13.

Nelle deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti il voto può essere espresso anche per corrispondenza, con le modalità previste nel regolamento interno dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria. Deliberazioni

Fermi i casi in cui la legge stabilisce, in via inderogabile, maggioranze diverse, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti esercitabili dagli Associati, aventi diritto di voto, presenti in Assemblea, in materia di:

- ¶ Modifiche dello Statuto.
- ¶ Acquisto o vendita di beni immobili, locazioni ultranovennali.
- ¶ Scioglimento dell'Associazione, nomina ed attribuzione di poteri ai liquidatori.

Art. 14. – Le Assemblee Speciali. Convocazione, costituzione e deliberazioni delle Assemblee Speciali

L'Assemblea Speciale degli Associati *Sostenitori* delibera sulla nomina di un massimo di quattro consiglieri nell'ambito del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei voti esercitabili dagli Associati presenti in Assemblea.

L'Assemblea Speciale degli Associati *Ordinari* ed *Onorari* delibera sulla nomina di un massimo di due consiglieri nell'ambito del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei voti esercitabili da detti Associati presenti in Assemblea.

I consiglieri nominati secondo le disposizioni del presente articolo rimangono in carica per due anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina.

La convocazione delle Assemblee Speciali avviene in base alle regole di convocazione dell'Assemblea dell'Associazione illustrate nel precedente articolo 11.

Le Assemblee Speciali si intendono regolarmente costituite quando sia presente un numero di Associati aventi il diritto di intervenire nell'Assemblea Speciale convocata portatori di almeno la maggioranza dei punti totali degli Associati appartenenti alla o alle categorie per cui l'Assemblea Speciale è indetta, così come valorizzati all'art.3 che precede.

Le Assemblee Speciali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti esercitabili dagli Associati presenti in Assemblea.

Le Assemblee Speciali sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti dell'Associazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato in conformità alle norme del presente statuto ed è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Associati *Fondatori*, a cui si aggiungono i rappresentanti degli Associati *Sostenitori* (fino a un massimo di 4) e i rappresentanti degli Associati *Ordinari* e *Onorari* (fino a un massimo di 2). Ogni Associato Fondatore, sia esso Individuale o Collettivo, potrà designare un solo consigliere.

In caso di cessazione dalla carica o di revoca di taluno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso non può procedere alla cooptazione ma il

Consiglio Direttivo - senza indugio, e comunque entro 10 giorni dalla cessazione - deve, a seconda dei casi:

¶ chiedere la designazione del componente all'Associato Fondatore che aveva designato il consigliere cessato;

¶ convocare l'Assemblea Speciale che aveva eletto il consigliere cessato perché provveda alla sostituzione, ove la cessazione avvenga prima del termine previsto nell'articolo 14.

Qualora, per qualsiasi motivo cessino oltre i due terzi dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Presidente, il Vice presidente oppure il più anziano dei consiglieri rimasti in carica senza indugio, e comunque entro 10 giorni dalla cessazione - deve:

¶ richiedere le designazioni agli Associati Fondatori;

¶ convocare le Assemblee Speciali.

Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica fino alla data in cui si riunisce il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Poteri e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione, con particolare riguardo alla competenza dell'assemblea sancita dall'art. 13 del presente statuto.

Ad esso spettano pertanto in via esemplificativa e non tassativa, i seguenti poteri:

- ¶ Accettare donazioni, liberalità e lasciti.
- ¶ Richiedere ed incassare contributi.
- ¶ Assumere obbligazioni.
- ¶ Riscuotere crediti e pagare debiti.
- ¶ Richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie.
- ¶ Concludere e risolvere contratti di lavoro.
- ¶ Stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto.
- ¶ Acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili.

- ¶ Stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.
- ¶ Decidere e presidiare attraverso i suoi rappresentanti qualunque attività di comunicazione esterna o che esponga l'immagine dell'Associazione all'esterno.
- ¶ Assicurare la gestione dell'Associazione, attraverso l'assunzione di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia, per legge o per statuto, demandato all'Assemblea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:

- ¶ L'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.
- ¶ La formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.
- ¶ La redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, con provvedimenti di volta in volta motivati, delegare attribuzioni e funzioni, anche gestionali, ad uno o più dei propri membri oppure ai Comitati Interni meglio descritti nel successivo articolo 23.

Art. 17 - Responsabilità del Consiglio Direttivo

Rientrano tra le responsabilità del Consiglio Direttivo:

- ¶ Attuare le deliberazioni dell'Assemblea.
- ¶ Promuovere e pianificare le iniziative in relazione agli scopi sociali, comprese quelle delle sezioni.
- ¶ Eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere.
- ¶ Proporre la nomina e revocare per giusta causa i componenti del Consiglio Direttivo. Per "giusta causa", si intende un comportamento commissivo od omissivo che risulta oggettivamente e soggettivamente idoneo a ledere in modo grave, così da far venir meno la fiducia che il

Consiglio Direttivo ripone nei componenti del Consiglio Direttivo stesso e che può influire sul patrimonio, sulla reputazione o sull'interesse dell'Associazione. Si dà peraltro atto che verrà considerata “giusta causa” di revoca lo scioglimento del rapporto contrattuale, per qualsiasi motivo, che lega il componente del Consiglio Direttivo ad uno degli Associati collettivi, così come il protrarsi dell'assenza ingiustificata di un consigliere per tre sedute consecutive.

- ¶ Formulare l'eventuale proposta all'Assemblea degli Associati dei candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto definito al successivo art. 22, da sottoporre all'Assemblea.
- ¶ Formulare l'eventuale proposta all'Assemblea degli Associati dei candidati per il Collegio dei Probiviri.
- ¶ Nominare i rappresentanti dell'Associazione presso gli enti esterni.
- ¶ Istituire sedi periferiche, sezioni, rappresentanze e comitati interni.
- ¶ Decidere sulla ammissione e sulla non ammissione di nuovi associati e deliberare in merito ad eventuali espulsioni di associati secondo quanto previsto dall'art. 6 che precede.
- ¶ Determinare il contributo annuo dovuto dagli Associati e le sue modalità ed i termini di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- ¶ Esaminare ed approvare, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il *budget*, anche attraverso le deleghe operative previste nel presente statuto.
- ¶ Esaminare ed approvare il progetto di bilancio d'esercizio e le relazioni del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.
- ¶ Nominare, su proposta del Presidente, gli associati onorari.
- ¶ Curare la regolare tenuta e conservazione dei libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede dell'Associazione o altrove, anche all'estero, ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante posta elettronica, telefax o telegramma inviati, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, ai Consiglieri, ovvero mediante raccomandata pervenuta ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori Contabili entro lo stesso termine. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato mediante telefax, posta elettronica o telegramma almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite con la presenza della maggioranza più uno dei rappresentanti degli Associati *Fondatori e/o Sostenitori*. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che presiede in sua assenza.

Il Consiglio Direttivo può essere tenuto con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:

- ¶ sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ¶ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- ¶ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti in tempo reale;
- ¶ vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli aventi diritto possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, contestualmente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale, purché l'adunanza si svolga in modo che tutti coloro che

hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'adunanza del Consiglio Direttivo non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, quando il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare in merito all'approvazione delle istanze di ammissione all'Associazione presentate da candidati associati, la riunione del Consiglio Direttivo si riterrà regolarmente costituita con la presenza di tutti i rappresentanti degli Associati *Fondatori* e *Sostenitori* componenti il Consiglio Direttivo e la deliberazione si riterrà validamente assunta con voto favorevole di detti Associati.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non sia presente alle riunioni per più di tre volte consecutivamente, il Presidente, se le assenze non risulteranno giustificate, ne darà comunicazione agli altri membri del Consiglio Direttivo affinché sia in loro facoltà decretarne la decadenza dalla carica di Consigliere, per "giusta causa" a norma del precedente articolo 17, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed all'interessato. In tal caso, verrà osservata la procedura di sostituzione dei consiglieri descritta nel precedente articolo 15.

Il Presidente designa un Segretario, anche estraneo all'Associazione, che redige il verbale delle riunioni, controfirmato dal Presidente.

SEZIONE III.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e gli altri organi associativi

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo per due esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello della sua nomina. Il Presidente può essere eletto per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio Direttivo, può conferire a terzi procure per la gestione di attività specifiche dell'Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Inoltre il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Sono altresì compiti del Presidente:

- a) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) assumere, licenziare e promuovere il personale dipendente dell'Associazione fissandone la relativa retribuzione, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificarne l'operato nella prima riunione, nei limiti in cui ciò rientri nella gestione ordinaria ed a condizione di averne previamente informato con nota scritta uno dei Vice Presidenti;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali di qualsiasi tipo, e compiere operazioni attive e passive sugli stessi nei limiti di valore che verranno determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni passano temporaneamente ad un Vice Presidente da lui designato o, in assenza di designazione, al Vice Presidente più anziano. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, il Vice Presidente che lo sostituisce dovrà, senza indugio, convocare una riunione del Consiglio Direttivo che provveda alla nomina di un nuovo Presidente.

Per particolari meriti, è in facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un Presidente Onorario senza poteri.

Art. 20 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti possono essere eletti in numero massimo di 3 dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e restano in carica per due esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello della loro nomina. Essi collaborano con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi nei casi in cui la carica di Presidente sia scoperta o di impedimento del Presidente.

Art. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione. Prepara il bilancio d'esercizio e la relazione

annuale da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea per tre esercizi e scelti tra coloro che risultano iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei componenti il Collegio, subentrano temporaneamente i supplenti in ordine di età. La prima assemblea convocata dopo la cessazione del componente il Collegio deve provvedere alla nomina del nuovo componente per l'integrazione del Collegio stesso. Se con i supplenti non si riesce a completare il Collegio, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per il reintegro del Collegio stesso.

Il Collegio è tenuto a controllare l'amministrazione dell'Associazione e la regolare tenuta e conservazione dei libri sociali.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. La loro presenza è comunque richiesta in occasione della discussione del *budget* e del progetto di bilancio d'esercizio da parte del Consiglio Direttivo e nell'adunanza dell'Assemblea in cui il bilancio d'esercizio viene approvato dagli Associati.

Art. 23 – Comitati interni

Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati interni volti a sviluppare iniziative e temi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'Associazione a cui può anche delegare attività proprie del Consiglio Direttivo. I Comitati interni operano nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Ogni Comitato deve essere costituito da almeno tre Associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza di detti Associati, e diviene operativo a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo individua, a sua discrezione, tra gli Associati *Fondatori* o *Sostenitori*, un Presidente del Comitato interno che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il Consiglio Direttivo.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo emanare, di volta in volta, norme operative di maggior dettaglio secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno.

Art. 24 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo [consultivo] primario dell'Associazione nominato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio si compone di tre membri scelti tra gli Associati con particolari requisiti di onorabilità e professionalità che verranno, di volta in volta, valutati dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina, ai quali si aggiungeranno nel tempo, di diritto, tutti gli ex-Presidenti dell'Associazione, tranne quelli che sono stati revocati dall'Assemblea degli Associati per giusta causa.

Il Collegio e' validamente costituito a condizione che sia assicurata la partecipazione di almeno tre membri.

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di disciplina interna. Il Collegio è convocato per iscritto su iniziativa di almeno uno dei suoi membri o del Presidente dell'Associazione.

In occasione dell'elezione del Presidente dell'Associazione, il Collegio riceve le candidature e le presenta al Consiglio Direttivo.

Il Collegio si pronuncia in merito ad ogni controversia interna relativa alla vita dell'Associazione che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, ovvero tra gli Associati o l'Associazione e gli organi sociali, tentando la bonaria composizione della controversia stessa. Inoltre, al Collegio dei Proviviri devono essere inoltrati gli eventuali reclami degli Associati espulsi e dei membri del Consiglio Direttivo dichiarati decaduti.

In relazione alle materie di sua competenza, il Collegio dei Proviviri decide a maggioranza dei componenti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento e presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo, corredandole di motivazione.

SEZIONE IV

Patrimonio, Contabilità e Scioglimento

Art. 25 - Il patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

- ¶ i proventi delle quote sociali;
- ¶ i beni mobili, immobili ed i valori che per acquisti, lasciti, donazioni ecc. divengono di proprietà dell'Associazione nonché i frutti e le rendite di tali beni e i proventi derivanti dall'alienazione degli stessi;
- ¶ le giacenze e i risultati dell'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale;
- ¶ gli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ¶ gli eventuali avanzi delle quote annuali versate dagli Associati;
- ¶ da eventuali erogazioni, donazioni, contributi o lasciti di terzi;
- ¶ ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei propri associati o sostenitori eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

Art. 26 - Rendiconto finanziario ed economico

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto dal Tesoriere ed esaminato dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea

ordinaria degli Associati per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso, il Consiglio Direttivo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio d'esercizio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste di bilancio.

La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione, in forma sintetica, delle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il bilancio d'esercizio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

I documenti predetti, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati che ne vogliano prendere visione, nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo deliberi l'Assemblea in sede straordinaria.

L'Assemblea, con il quorum previsto dall'art. 13, nomina i liquidatori, determinandone i poteri.

Il residuo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, a norma dell'art. 111 *quinquies* lett b) del T.U.I.R. 16 dicembre 1986, n. 917, ad altra associazione con finalità analoghe sentita l'Agenzia per il terzo settore istituita con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.

Articolo 28 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, ovvero tra gli Associati o l'Associazione e gli organi sociali, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita in via esclusiva ad un Arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Milano, qualora il tentativo di composizione bonaria della controversia da parte del Collegio dei Probiviri non abbia avuto esito positivo. L'Arbitro deciderà senza formalità di rito e secondo equità; deciderà altresì secondo diritto quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari o quando, per emettere il lodo, l'Arbitro debba conoscere questioni non compromettibili.